

Il Giudice sceglie la riserva ed emana:
la domanda cautelare di inibizione avanzata,
da ~~destinare~~ delibata da requisiti di
stanzialità e residenzialità tipici della
tutela cautelare urgente di cui all'art 700 cpc.
Premesso che il rimedio predetto non può essere
utilizzato per inibire l'emissione di un
provvedimento amministrativo quale il
decreto ingiuntivo, va rilevato che la richiesta
di inibire alla Banca "ogni segnalazione
pregiudiziale" alla Centrale rischi non
si pone in rapporto di correlazione giuridica necessaria
con l'oggetto e gli effetti delle domande di
merito formulate nel giudizio pendente, che
attengono esclusivamente ai rapporti patrimoniali
intercorrenti tra le parti (validità di clausole
e contratti, determinazione del saldo di c/c)
e non si estendono all'accertamento della
esistenza o meno delle condizioni soggettive,
maute la segnalazione oggetto della
Condotta della Banca lo si assume illocuto.
Va, inoltre, osservato che la maggior parte
delle "segnalazioni" costituiscono per le Banche
atti dovuti, mentre l'unico caso in
cui esiste una valutazione discrezionale

de fonte dell'intermediario nella situazione di fatto atta a produrre l'informazione è costituita dallo stato di "sofferenza" del correntista, che presuppone l'accertamento di una condizione peculiare che supera il mero inadempimento per sfociare nell'insolvenza od equiparabili situazioni di crisi finanziaria del cliente non oggetto del presente giudizio.

Finalmente, va rilevato che le controversie che attengono alla tutela dei dati sensibili sono soggette ad una normativa specifica che comporta l'applicabilità dell'art 196 del codice della privacy nell'ambito della quale è contemplata anche una misura cautelare tipica;

PSU.

rigetta la domanda cautelare.

Si conchiude.

Monza, 20/5/13

il giudice

